



CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FAVORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA – DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, di seguito indicata come Università, rappresentata dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, nata a Lucera (FG) il 09/02/1970

E

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, con sede in Milano, Via Marostica 8, cap.20146 , C.F. 04137830966 e P. I.V.A. IT04137830966, rappresentata dal Direttore Generale e Rappresentante Legale Dott. Giuseppe Calicchio, di seguito indicata come Ente Convenzionato;

PREMESSO

che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);

ritenuto che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture *extra*-universitarie per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

considerato che l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, si è resa disponibile al rinnovo della convenzione mettendo a disposizione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita le proprie strutture, attrezzature e personale;

vista la delibera adottata dal Senato Accademico dell'Università in data 02/12/2010 di approvazione di un testo di convenzione standard per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi a favore delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'**Ente Convenzionato** mette a disposizione dell'**Università**, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, a titolo gratuito, le strutture consistenti in:

- N. 1 U.O di Psicologia Clinica

ART. 2

L'**Università** potrà utilizzare le strutture di cui all'ART. 1 per l'espletamento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Ciclo di Vita, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli psicologi in formazione specialistica iscritti alla Scuola stessa.

ART. 3

La formazione dello psicologo in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività svolte presso l'**Ente Convenzionato**, sulla base di una programmazione attuata con il Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività dello psicologo in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

ART. 4

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'**Ente Convenzionato** garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture ed attrezzature, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Ente Convenzionato consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte degli specializzandi in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità. Gli specializzandi che accederanno alle strutture dell'Ente convenzionato saranno tenuti a:

- osservare le disposizioni dettate al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione

L'**Ente Convenzionato** garantisce agli specializzandi in formazione la possibilità di accedere ed usufruire della mensa dello stesso, alle tariffe previste con specifica delibera dell'ASP IMMeS e PAT.

Gli psicologi in formazione utilizzano camici forniti dall'**Ente Convenzionato** e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'**Università**.

ART. 5

L'**Università**, su proposta del Consiglio di Dipartimento e d'intesa con il Consiglio della Scuola, all'inizio di ogni anno accademico potrà affidare a dipendenti dell'Ente Convenzionato le funzioni di professore a contratto, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento di corsi specialistici, integrativi dei corsi ufficiali, finalizzati alla proposizione di significative esperienze teorico-pratiche.

A tale riguardo, l'**Ente Convenzionato** autorizza fin d'ora i propri dipendenti a partecipare, senza onere alcuno per l'**Università**, all'attività didattica della Scuola di Specializzazione, fatto salvo il consenso degli interessati.

ART. 6

La presente convenzione non comporta alcun onere a carico dell'**Università** in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione gratuitamente dall'**Ente Convenzionato**.

ART. 7

L'**Università** provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. All'atto dell'immatricolazione, l'**Università** provvederà, con oneri a carico dello specializzando, a garantire la copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività formativa svolta presso le strutture dell'Ente Convenzionato.

Gli psicologi in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'**Ente Convenzionato**.

ART. 8

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08: - formazione generale; - formazione specifica.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

- rischio intrinseco aziendale.

ART. 9 (Privacy)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) I dati personali che saranno trattati sono: nome e cognome, data e luogo di nascita.
- b) La categoria di persone interessate al trattamento è: i rappresentanti legali dei soggetti promotori e ospitanti.
- c) La finalità del trattamento dei dati personali è: la gestione dei rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione.
- d) Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
- e) I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679.
- f) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679.
- g) Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.
- h) Qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento, ciascuna parte potrà comunicare all'altra prima dell'inizio del trattamento il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella convenzione originaria ed in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati.
- i) Nel caso in cui l'ulteriore responsabile del trattamento si trovi in un Paese terzo all'UE il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel Paese terzo di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti.
- j) Le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- k) Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- l) Le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 co. 3 Reg. UE n. 2016/679.
- m) I dati personali trattati dalle parti saranno archiviati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

ART. 10

La presente convenzione ha durata pari a quella del Corso di Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico **2019/2020** (dal 01/10/2019) e fino al termine dell'anno accademico **2023/2024** (al 30/09/2024), oltre il quale potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo tra le parti stesse. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe

ART. 11

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dei contraenti con ripartizione in parti uguali, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Data

per **Università degli Studi di Milano – Bicocca**

LA RETTRICE

(Prof.ssa Giovanna Iannatuoni)

Per l' **Ente Convenzionato**

Timbro Ente

II DIRETTORE GENERALE/ RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dott. Giuseppe Calicchio)